



SENT. N. 108/12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **18921** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro **Alma CONCATI TRONI**, nata a Casteggio (PV) il 15.12.1950;


Uditi, nella pubblica Udienda del 18 aprile 2012, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale Dott. Piero FLOREANI e l'Avvocato Roberto CARAPELLE, legale della convenuta;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

L'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione con sede in Roma (I.N.R.A.N., già in precedenza I.N.N. Istituto Nazionale della Nutrizione) concedeva in comodato gratuito con durata ventennale all'Istituto Professionale di Stato per l'arte e



l'industria dolciaria "Jacopo Beccari" di Torino, di cui all'epoca dei fatti rivestiva la carica di Preside l'odierna convenuta, un impianto molitorio tipo "Buhler", con apposito contratto sottoscritto dapprima dal prefato Istituto Nazionale in data 04.09.1996 e successivamente dalla menzionata Scuola, nella persona della nominata CONCATI TRONI, il 15.03.1997. Gli articoli 2 e 4 del suddetto negozio giuridico prevedevano, rispettivamente, che il citato l'Istituto professionale "si impegna a mantenere l'impianto ricevuto in comodato in buono stato di conservazione e di funzionamento" e che "saranno ad esclusivo carico dell'Istituto professionale tutti i costi ed oneri relativi allo smontaggio, spedizione, rimontaggio, utilizzazione e conservazione dell'impianto, sorveglianza, pulizia, acqua, energia elettrica, ecc."; l'articolo 6 del contratto in parola precisava, inoltre, che: "l'Istituto professionale è responsabile della perdita parziale o totale, nonché del danneggiamento degli impianti in quanto dipendenti da causa riferibile all'Istituto professionale".

Il 15.03.1997 veniva stipulata una convenzione tra il predetto Istituto scolastico ed il Sig. Francesco DAL MORO, in qualità di Presidente dell'A.N.T.I.M. (Associazione Nazionale Tecnici Industria Molitoria), con cui quest'ultimo si impegnavano a smontare l'impianto collocato presso la sede di Roma dell'I.N.R.A.N., ad effettuarne il trasporto a Torino ed a realizzare un primo assemblaggio delle parti del macchinario, accollandosi tutti i relativi oneri; le parti del molino giungevano a Torino nel mese di maggio 1997 e venivano depositate presso la sede distaccata della Scuola sita in Via



Paganini, nr. 22, ove si sono svolti i fatti oggetto della presente controversia.

Come esplicitato nella relazione datata 31.05.2010 a firma dell'odierna convenuta, e confermato in seguito dal Prof. Giulio SEGRE, già docente di meccanica ed impianti presso la Scuola in parola, con dichiarazione datata 28.03.2011, una parte delle attrezzature venivano ricoverate sotto una tettoia all'interno del cortile dell'edificio di Via Paganini, nr. 22, che ospitava come detto la succursale dell'Istituto Beccari. Nella stessa relazione della Preside si legge che: "le parti più pregevoli dell'impianto sono state riposte nei locali ex officine interni all'Istituto; sono rimasti sotto la tettoia solo i materiali di collegamento, basamenti ed alcune parti dell'impianto comunque destinate a sostituzione o rifacimento". Le attrezzature del macchinario ubicate nei locali ex officine interni alla sede dell'Istituto di Via Paganini, nr. 22, sono state utilizzate dal suddetto docente SEGRE, in base a quanto dallo stesso rappresentato nella dichiarazione sopra indicata, per fini didattici e di formazione pratica degli allievi, previo smontaggio, pulizia, messa a punto e rimontaggio da parte degli studenti sotto la guida dell'insegnante.

In data 25.01.2001, veniva redatto verbale di constatazione concernente l'assenza di alcuni macchinari del molino didattico detenuto dall'Istituto Beccari, firmato, tra gli altri, dal geometra Luca DELSOGLIO, direttore tecnico dell'impresa Edil-Ada s.a.s., società impegnata in lavori di ristrutturazione presso la prefata

Scuola. Nel suddetto verbale il rappresentante dell'impresa affermava che, nel corso dell'esecuzione di scavi effettuati nei locali ex officine dell'Istituto, dove erano ricoverate parti dei macchinari del molino, a seguito dello spostamento delle stesse, alcune erano state irrimediabilmente danneggiate e, pertanto, si era provveduto alla rottamazione delle attrezzature deteriorate.

In data 29.01.2001, l'Istituto Beccari inviava alla società appaltatrice degli interventi una richiesta di risarcimento, ma l'impresa replicava sottolineando la circostanza di non aver mai ricevuto comunicazione circa la presenza di strutture metalliche di ingente valore nell'area di cantiere, né dai rappresentanti dell'Istituto, né dalla Provincia di Torino committente dei lavori, contestando in aggiunta l'effettiva presenza delle stesse nelle aree già sgombrate da mesi; in data 31.01.2001 il Sig. Moreno LOCATELLI, nella veste di rappresentante della Buhler s.p.a. di Milano, appurava, elencandole in modo analitico, le parti mancanti rispetto all'impianto originario, precisando che le macchine presenti nei locali esterni ed interni dell'Istituto, le quali erano state reperite nel corso della visita di riscontro, erano in buono stato di conservazione.

Dopo aver informato dell'accaduto, con note del 06.02.2011, sia la Provincia di Torino che l'I.N.R.A.N. di Roma proprietario dell'apparecchiatura, l'Istituto Beccari inoltrava in data 27.07.2001 alla Edil-Ada s.a.s. un elenco completo recante i prezzi dei macchinari, per un valore pari a lire 207.500.000 più IVA, che





erano stati erroneamente rottamati durante i lavori di ristrutturazione della Scuola, per il risarcimento dei danni provocati; seguiva ulteriore copioso carteggio tra le parti, nell'ambito del quale l'impresa ribadiva di non essere tenuta al pagamento degli impianti andati distrutti. In tale ottica, non è superfluo rammentare che né la stazione appaltante né l'Istituto scolastico hanno intrapreso nei confronti dell'appaltatore alcuna iniziativa giudiziaria.

Si decideva, quindi, di procedere al riassettraggio del molino per renderlo fruibile ai fini didattici, e nel mese di gennaio 2006 tutto il materiale presente presso la Marani s.r.l., società individuata in un primo tempo dall'Istituto Beccari per effettuare i necessari interventi di ripristino dell'impianto, ma successivamente resasi indisponibile a svolgere le programmate lavorazioni, veniva trasportato presso la ditta individuale Officina Meccanica Fasoli Riccardo di Mozzaniga (BG), attualmente Fas Technology s.r.l., azienda di manutenzione, riparazione e montaggi di macchine per molini; i costi per i lavori di ripristino, revisione, completamento delle parti mancanti e messa in sicurezza del molino venivano preventivati dalla citata ditta in Euro 142.000,00 al netto dell'IIVA. Nel corso degli interventi la Buhler s.p.a. corrispondeva all'Officina Meccanica Fasoli un contributo di Euro 20.000,00 sotto forma di materiale per l'integrazione delle parti rottamate; la ditta in questione, peraltro, richiedeva all'Istituto Beccari il riconoscimento di ulteriori costi a consuntivo per Euro 50.000,00 sostenuti per il completamento del molino, dovuti alla fornitura di macchinari non

presenti nell'impianto di partenza per il diverso diagramma di macinazione, per fornitura di componenti necessarie per rendere didattico lo stesso e per la sostituzione di macchine obsolete fabbricate prima delle normative vigenti.

La menzionata richiesta di ulteriori Euro 50.000,00 veniva dall'impresa ridotta dopo una serie di trattative ad Euro 33.000,00 per cui, in conclusione, l'Istituto Beccari corrispondeva alla ditta che aveva ripristinato il macchinario la somma di Euro 155.000,00 al netto dell'IVA, quindi in definitiva Euro 186.000,00, tenendo conto della deduzione di Euro 20.000,00 corrispondente all'importo versato dalla Buhler s.p.a. a titolo di contributo sulle spese.

La Procura Regionale ha evidenziato nell'atto di citazione che le indagini delegate nel corso dell'istruttoria hanno consentito di appurare non già la vetustà dell'impianto molitorio nella sua interezza, come sostenuto dalla convenuta nelle controdeduzioni, ma la necessità di un adeguamento dello stesso, in vista di una sua utilizzazione rispettosa della normativa di settore vigente e proiettata in un contesto di carattere esclusivamente didattico; ne discende, secondo l'avviso dell'Ufficio Requirante, che non tutte le spese affrontate dall'Istituto Beccari configurano un pregiudizio erariale.

In particolare, parte pubblica ha chiarito che la quantificazione del danno per il ripristino del macchinario è pari ad Euro 128.597,76, oltre alla rivalutazione da calcolarsi a decorrere dal mese di luglio 2001, importo riconducibile al solo costo afferente al numero ed alla



tipologia delle parti dell'impianto molitorio erroneamente rottamate, valutato, secondo il listino dell'epoca, per un valore complessivo di lire 207.500.000 più IVA, in quanto le ulteriori somme versate dall'Istituto Beccari all'Officina Meccanica Fasoli rappresentano gli oneri per gli interventi di aggiornamento e modifica dell'impianto necessari per rendere il medesimo conforme alla normativa vigente e fruibile per finalità di formazione professionale; si tratta, conclude l'Ufficio Requirente, di ulteriori e distinti importi non addebitabili all'odierna convenuta, per cui l'originaria contestazione della Procura Regionale di Euro 186.000,00, pari all'intero costo comprensivo di IVA sostenuto dalla Scuola a fronte delle fatture emesse dalla suddetta impresa per il ripristino del molino, al netto del contributo erogato autonomamente dalla Buhler s.p.a., è stata ridotta alla cifra di Euro 128.597,76 che corrisponde esattamente alla quotazione delle macchine andate distrutte nel corso della ristrutturazione dei locali dell'Istituto.

Ravvisata, in relazione ai fatti in trattazione, l'esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico della nominata CONCATI TRONI, la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte ha emesso nei confronti della stessa l'invito a dedurre previsto dall'articolo 5, 1° comma, del D.L. 15 novembre 1993, nr. 453, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, nr. 19. La convenuta presentava controdeduzioni scritte ma non chiedeva di essere sentita personalmente; le giustificazioni addotte, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi di addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 27.07.2011, con cui veniva contestato alla presunta responsabile l'importo complessivo di Euro 128.597,76, quale danno patrimoniale cagionato all'Istituto Professionale di Stato per l'arte e l'industria dolciaria "Jacopo Beccari" di Torino, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione la convenuta si è costituita in giudizio con il patrocinio dell'Avvocato Roberto CARAPPELLE, depositando la relativa comparsa di risposta in data 28.03.2012. Nel libello difensivo il legale, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice attraverso una puntuale ricostruzione degli avvenimenti tesa a confutare le affermazioni di parte pubblica, ha eccepito in via preliminare la prescrizione dell'azione promossa dalla Procura Regionale, atteso che l'I.N.N., proprietario del molino, era stato informato del danno inerente alla distruzione delle parti del macchinario rottamate già a partire dal 2001, mentre, qualora l'Ente danneggiato venisse individuato nell'Istituto Beccari che ha affrontato le spese di ripristino del macchinario, ha dedotto che l'impianto costruito nel 1971 era destinato alla produzione e non all'attività didattica per cui si è resa necessaria la sua pressoché integrale riconversione, che lo stesso, pur funzionante, non era a norma ed aveva una vetustà di oltre trenta anni di vita, che il valore dei pezzi distrutti non può essere liquidato con riferimento al costo dei pezzi nuovi, che occorre dedurre l'importo dell'IVA, che le



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Agenzia Entrate  
 MARCA DA BOLLO  
 €12,41  
 DODICI/41  
 00007405 00001314 WD4JFD01  
 00159042 11/10/2011 10:25:56  
 0001-00010 15406F3C75F70E67  
 IDENTIFICATIVO: 0109323315465



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Agenzia Entrate  
 €1,81  
 UNO/81  
 00021489 0000192C WDZWI001  
 00009923 01/06/2012 18:21:31  
 0001-00005 B5D4A4C383F88263  
 IDENTIFICATIVO: 01110777315653



spese sostenute dalla Scuola hanno consentito di disporre di un impianto didattico perfettamente efficiente per le esigenze di formazione degli allievi, che la responsabilità della perdita di alcune componenti del molino è imputabile direttamente alla società appaltatrice dei lavori, e che, infine, difetta il requisito soggettivo della colpa grave; in via subordinata, la difesa ha chiesto l'applicazione del potere riduttivo.

Nel corso dell'articolata discussione sviluppatasi nell'ambito dell'odierna Udienza, l'Avvocato CARAPELLE, dopo aver richiamato integralmente l'atto scritto, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione promossa dalla Procura attrice, considerato che i termini decorrono dal mese di gennaio 2001 quando è stata constatata dall'Istituto Beccari la perdita del materiale, mentre nel merito ha sottolineato che il danno è stato causato esclusivamente dall'impresa incaricata di svolgere i lavori di ristrutturazione presso la Scuola, che la società in parola ha distrutto diversi macchinari del molino senza nemmeno avvisare sollecitamente gli Organi direttivi dell'Istituto, che il nominato DELSOGLIO ha riconosciuto completamente le responsabilità dell'azienda nel verbale sottoscritto in data 25.01.2001, che i componenti dell'impianto rottamati erano tutti depositati nei locali interni ex officine e che i lavori concernenti il 2° lotto del capitolato di appalto, quello riguardante i locali della Scuola dove erano stati riposti i macchinari successivamente distrutti, sono stati consegnati all'appaltatore soltanto in data 23.01.2001, con il corollario che l'impresa non ha preventivamente

segnalato l'anticipo degli interventi presso la suddetta area dell'Istituto dove si trovavano alcune parti del molino.

Il Procuratore Regionale ha sottolineato che la prescrizione nella presente fattispecie non si è affatto perfezionata, considerato che la stessa decorre dal pagamento effettuato dall'Istituto Beccari alla ditta Fasoli per il ripristino del molino, e che la responsabilità della perdita di alcuni macchinari del medesimo è riconducibile in via diretta al comportamento gravemente colposo della convenuta, la quale non ha adottato tutte quelle cautele necessarie, in base alle circostanze del caso concreto, per la conservazione in modo adeguato delle parti del menzionato impianto; al riguardo, il rappresentante della parte pubblica ha inteso precisare che la contestazione mossa dall'Ufficio Requirante attiene ad un comportamento omissivo connotato da elevata ed inescusabile negligenza. Il Pubblico Ministero contabile, tuttavia, ha chiesto al Collegio una riduzione dell'addebito formulato a carico della convenuta, in funzione dei molteplici rilievi illustrati dalla difesa.

Considerato in

### **DIRITTO**

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, la controversia sottoposta all'esame del Collegio riguarda, in sostanza, la fattispecie di danno patrimoniale correlato alle spese sopportate dall'Istituto Beccari per il ripristino del molino didattico, che sarebbe stato cagionato dalla convenuta, secondo la tesi accusatoria, per non aver adottato le necessarie cautele conservative atte a



custodire in modo adeguato le componenti dell'impianto in parola collocate presso la sede distaccata della Scuola di Via Paganini, nr. 22, andate distrutte nel periodo a cavallo tra la fine dell'anno 2000 ed i primi giorni dell'anno 2001 nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'edificio.

Prima di passare all'esame del merito della causa, il Collegio deve farsi carico di affrontare la questione preliminare sollevata dal legale della presunta responsabile, in ordine all'asserito perfezionamento della prescrizione dell'azione.

La predetta censura formulata dalla difesa non merita adesione da parte della Sezione e deve essere respinta.

In tale ottica, preme evidenziare come nella memoria di costituzione la difesa ha dedotto che l'I.N.N., proprietario del molino, era stato informato del danno inerente alla distruzione delle parti del macchinario rottamate già a partire dal 2001. Siffatta osservazione del legale, ai fini della prescrizione, si appalesa del tutto inconferente, sul rilievo assorbente che nella presente controversia l'Ente danneggiato, correttamente identificato dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione, non è il menzionato Istituto Nazionale di Nutrizione, proprietario del molino, bensì l'Istituto Beccari che aveva ricevuto in comodato i macchinari e che ha sostenuto in seguito le spese per il ripristino dell'impianto dopo l'avvenuta distruzione di alcune sue parti nell'arco temporale sopra specificato. Del resto, l'articolo 6 del prefato negozio giuridico stipulato tra i due Enti in questione, stabiliva con estrema chiarezza

che l'Istituto professionale è responsabile della perdita parziale o totale, nonché del danneggiamento degli impianti in quanto dipendenti da causa riferibile alla predetta Scuola.

Quanto alla tesi manifestata dal legale nel corso del dibattimento, incentrata sull'assunto secondo cui la prescrizione dell'azione decorrerebbe dal mese di gennaio 2001, nel momento in cui è stata constatata dagli Organi direttivi dell'Istituto Beccari la perdita di alcuni macchinari dell'impianto, la stessa si infrange sulla pacifica giurisprudenza di questa Corte, validamente invocata dal Procuratore Regionale durante la discussione, la quale ha affermato in modo costante che l'esordio della prescrizione deve essere ancorato alla data dell'effettivo pagamento integrante il fatto dannoso.

Al riguardo, cade opportuno sottolineare il consolidato principio che il depauperamento dell'Ente pubblico, il quale segna l'inizio della prescrizione, coincide con il momento in cui avviene l'effettivo pagamento (ex multis Sezioni Riunite, Sentenze nr. 7/QM/2000 e nr. 5/QM/2007, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 326 del 2008, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 240 del 2011, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 233 del 2008), considerato che soltanto in tale evenienza l'evento pregiudizievole presenta quelle imprescindibili connotazioni di danno certo, concreto ed attuale che consentono alla Procura Regionale l'esercizio dell'azione di responsabilità e, nel contempo, determinano il decorso del termine di prescrizione fissato dal



agenzia  
Entrate  
00021489 0000192C W0ZW1001  
00009924 01/06/2012 18:21:36  
0001-00005 34126AD1EEDB4584  
IDENTIFICATIVO: 01110777315642

agenzia  
Entrate  
00007405 00001314 W04JF001  
00159039 11/10/2011 10:25:42  
0001-00010 3C31C0CA6BC7DFBF  
IDENTIFICATIVO: 01093723315498

0 1 09 372331 549 8

0 1 11 077731 564 2

legislatore. La suddetta asserzione appare puntualmente avvalorata e corroborata anche dalle conclusioni esplicitate nella recente Sentenza delle Sezioni Riunite nr. 14/QM/2011, che, pur riguardando la fattispecie afferente al danno indiretto, ha esaltato e valorizzato nella motivazione il momento dell'effettiva erogazione finanziaria, superando in tal modo il precedente arresto del medesimo Consesso di cui alla Sentenza nr. 3/QM/2003. Applicando le descritte coordinate ermeneutiche, discende la conclusione che l'azione promossa dal Pubblico Ministero contabile si presenta assolutamente tempestiva, tenendo conto che il primo pagamento in ordine di tempo effettuato dall'Istituto Beccari alla ditta Officina Meccanica Fasoli è quello di cui al mandato nr. 605 del 07.12.2006, per l'importo di Euro 36.000,00, come si evince dalla nota redatta dalla Scuola in data 28.05.2010 e firmata dalla nominata CONCATI TRONI unitamente al Direttore S.G.A..

Ciò chiarito in merito alla doglianza afferente alla prescrizione, la Sezione procederà alla disamina delle argomentazioni di merito poste a fondamento dell'azione di responsabilità da parte dell'Ufficio Requirante, e delle correlate controdeduzioni formulate dal legale della convenuta.

In via preliminare, si stima utile delineare, per una migliore comprensione della vicenda in parola, due profili essenziali che attengono alla dinamica degli avvenimenti oggetto di causa, i quali rappresentano lo sfondo di carattere generale che permea in profondità la presente controversia: da una parte, la circostanza,

lumeggiata dalla difesa ed acclarata in modo pacifico dalla disamina degli atti versati nel fascicolo processuale, per cui le parti del molino rottamate sono esclusivamente quelle che erano state depositate all'interno dei locali ex officine, con il corollario che la collocazione delle altre componenti sotto la tettoia nel cortile della Scuola non riveste rilevanza significativa, anche perché quest'ultime sono risultate comunque in buono stato di conservazione all'esito dell'effettuato riscontro, dall'altra, la precisazione che il danno contestato alla convenuta dall'Ufficio Requirante riguarda l'importo riconducibile al solo costo afferente al numero ed alla tipologia delle parti dell'impianto erroneamente rottamate, valutato, secondo il listino applicabile nel luglio 2001, per un valore complessivo di lire 207.500.000 più IVA, le quali sono state analiticamente indicate nel rapporto di visita sottoscritto in data 31.01.2001 dal predetto LOCATELLI, in qualità di rappresentante della Bulher s.p.a. fornitrice a suo tempo del molino.

Dopo aver ricostruito e precisato i menzionati aspetti, sgombrando quindi il campo dai residui dubbi interpretativi sui due punti in precedenza richiamati, il Collegio deve procedere allo scrutinio degli elementi strutturali dell'illecito configurato da parte pubblica, partendo dall'esame del requisito soggettivo che ricopre sicuramente un ruolo centrale e dirimente nel presente giudizio.

Sul crinale del citato elemento che traspare dalla condotta serbata dall'odierna convenuta, la Sezione ritiene opportuno chiarire, quale cornice di riferimento in materia, che la giurisprudenza prevalente,



abbandonando l'antica concezione psicologica della colpevolezza, identificata nel nesso psichico tra il soggetto ed il fatto, privilegia attualmente la concezione normativa, che propugna la tesi secondo la quale la colpevolezza è il giudizio di rimproverabilità per l'atteggiamento antidoveroso della volontà che era possibile non assumere; essa è un concetto normativo, che esprime il rapporto di contraddizione tra la volontà dell'agente e le norme ed i principi di carattere generale. Dall'accoglimento della concezione normativa della colpevolezza, discende l'esigenza di valutare l'azione produttiva di un evento dannoso, ai fini dello scrutinio circa la presenza della colpa grave, in relazione alle circostanze di fatto ed alla condizione e capacità proprie dell'agente; in definitiva, la forma di colpa alla quale ci si deve riferire è quella "in concreto", accertata con giudizio "ex ante" in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno.

Delineati i parametri interpretativi di carattere generale, il Collegio non ravvisa nella condotta della nominata CONCATI TRONI gli estremi della colpa grave.

Le contestazioni mosse dall'Ufficio Requirente, correlate ad un comportamento omissivo della convenuta, connotato da negligenza, alla luce della puntuale e cristallina formulazione dell'ipotesi accusatoria espressa in Udienza dal Procuratore Regionale, sono certamente fondate ed appaiono ampiamente suffragate dagli atti versati nel fascicolo processuale; dalla documentazione di causa, infatti, emerge in modo nitido che la Preside dell'Istituto Beccari

non ha adottato, ricorrendone i presupposti, quelle ragionevoli e semplici cautele procedimentali volte a garantire in modo adeguato la conservazione delle componenti del molino ricevute in comodato che erano state collocate dentro gli ambienti didattici della struttura scolastica. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, questi Giudici ritengono che nella condotta tenuta dalla convenuta, caratterizzata da un certo grado di inerzia e di incuria, siano ravvisabili certamente dei significativi profili di colpa, in quanto la predetta dirigente, essendo senza dubbio a conoscenza dello svolgimento di interventi infrastrutturali presso la Scuola, avrebbe dovuto in ogni caso, con apprezzamento "ex ante", segnalare tempestivamente all'impresa la presenza di macchinari di ingente valore all'interno dei locali ex officine destinati all'attività formativa degli allievi, ed avrebbe dovuto, inoltre, per intuibili ragioni di prudenza e di prevenzione, impartire senza indugio disposizioni, una volta iniziati i lavori nell'edificio, per delimitare con idonee indicazioni facilmente visibili ed avvisi specifici l'area presso la quale le parti dell'impianto in parola erano state depositate, allo scopo di sollecitare direttamente l'attenzione di tutte le maestranze impegnate nella realizzazione delle opere e salvaguardare, per quanto possibile, l'integrità dei materiali costituenti il molino ivi ricoverati.

Pacifica la sussistenza di profili di colpa in capo alla dirigente dell'Istituto Beccari, la Sezione, tuttavia, con una visione estranea alla possibile parcellizzazione della dinamica degli avvenimenti, ma,





al contrario, basata su una lettura sistematica e complessiva degli stessi, non reputa che ricorra nella fattispecie in esame il requisito della colpa grave, previsto dall'articolo 1, comma 1, della Legge nr. 20 del 1994, sul rilievo che, per un verso, il contegno serbato dalla convenuta non denota in concreto quella inescusabile negligenza, elevata superficialità e noncuranza, massima trascuratezza del pubblico interesse, che secondo la prevalente giurisprudenza rappresentano fattori imprescindibili per fondare un addebito rilevante ai fini della responsabilità amministrativa, anche perché nel caso specifico la stazione appaltante pubblica era la Provincia di Torino che aveva all'uopo designato un direttore dei lavori, per altro verso, risulta parzialmente sfumato, nell'ottica della posizione inerente alla citata CONCATI TRONI, lo stesso criterio della prevedibilità dell'evento dannoso. In merito a quest'ultima osservazione, infatti, occorre evidenziare, come validamente messo in risalto dalla difesa della Preside, che i descritti lavori di ristrutturazione non seguirono in modo pedissequo lo schema temporale fissato nel capitolato d'appalto, con la conseguenza che la decisione della società aggiudicataria di anticipare gli interventi nei locali dove erano stati collocati i macchinari poi andati distrutti, ha indubbiamente assunto una notevole rilevanza dal punto di vista eziologico nell'ambito della variegata catena causale che ha generato l'evento esiziale, spostando quindi il baricentro della responsabilità nella direzione dell'impresa appaltatrice delle opere. D'altra parte, risulta assai eloquente la dichiarazione sottoscritta dal

suddetto DELSOGLIO, direttore tecnico dell'azienda, in data 25.01.2001, nell'immediatezza della scoperta del danno e, di conseguenza, maggiormente genuina rispetto alle successive missive con cui la società rivendica la propria assoluta buona fede, nella quale viene attestato che la suddetta Edil-Ada s.a.s. si assume la piena responsabilità del danneggiamento arrecato ai macchinari. Il difetto del requisito soggettivo della colpa grave, per le motivazioni esposte in narrativa, esonera il Collegio dallo scrutinio degli altri elementi strutturali afferenti al merito della controversia. Per tutto quanto precede la Sezione assolve la convenuta dagli addebiti che le sono stati contestati dalla Procura Regionale nell'atto di citazione.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dalla nominata CONCATI TRONI, mandata assolta nel presente giudizio, il Collegio, ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 10, del D.L. nr. 203 del 2005, convertito dalla Legge nr. 248 del 2005, come modificato dall'articolo 17, comma 30 quinquies, del D.L. nr. 78 del 2009, convertito dalla Legge nr. 102 del 2009, liquida gli onorari ed i diritti in via forfetaria, in assenza di apposita notula, in complessivi Euro 1.000,00, comprensivi di spese generali, IVA e CPA.

Nulla per le spese di giudizio.

**P.Q.M.**



La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte,  
in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

**ASSOLVE**

Alma CONCATI TRONI dagli addebiti che le sono stati contestati.

Le spese legali della convenuta sono liquidate in complessivi Euro  
1.000,00 (mille/00).

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 18 aprile 2012.

L'ESTENSORE

(Dr. Tommaso Parisi)



IL PRESIDENTE


(Dr. Salvatore Sfrecola)



Depositata in Segreteria il **15 GIU 2012**

Il Direttore della Segreteria

(Antonio Cinque)



CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
esistente presso l'Ufficio, numero di r. 10 regli

Torino, 25/7/12

IL COLLABORATORE ADDETTO  
(Ranço PIASCO)



RICHIESTA CHE LE MACHE DA DOLO PER  
L'ESTENSORE SFRICOLA 14/11  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
esistente presso l'Ufficio, numero di r. 10 regli

